

**INTEGRAZIONE ALL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 112/1998, MODIFICATO E INTEGRATO CON DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 127/2000, CON DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 19/2002**

*Disciplina per il conferimento di incarichi esterni di lavoro autonomo, in attuazione dell'art. 3, commi 54 e ss. Della legge 24/12/2007, n. 244*

**ART. 13/a**

1) L'Amministrazione nell'ambito di un ammontare annuo massimo di spesa stabilito nel bilancio di previsione, conferisce incarichi professionali e di collaborazione ad esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in ordine ad esigenze cui, l'Amministrazione medesima, non sia in grado di far fronte con le risorse professionali presenti in quel momento al suo interno:

**a) incarichi di studio**, di ricerca e di consulenza, finalizzati a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'Amministrazione

*- a) per incarichi di studio deve intendersi quanto previsto dall'art. 5 del D.P.R. n. 338/1994, ovvero incarichi che si concludono sempre con la consegna di una relazione scritta finale, nella quale si illustrano i risultati dello studio e le soluzioni proposte;*

*- b) gli incarichi di ricerca presuppongono necessariamente una preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazione che ne fissa ambiti e limiti e cui poi segue la ricerca da parte dell'incaricato esterno;*

*- c) le consulenze sono da ricomprendersi nell'ambito dei contratti di prestazione d'opera intellettuale ex artt. 2229-2238 codice civile – e possono riguardare, così come da molteplici pronunce della Magistratura Contabile, in base alle previsioni normative vigenti:*

*studi e soluzioni di questioni inerenti l'attività dell'Amministrazione committente;*

*prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressione di giudizi;*

*consulenze legali, al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio dell'Amministrazione;*

*studi per l'elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi;*

**b) a contenuto operativo**, consistenti in prestazioni, tradotte in risultati ed elaborazioni immediatamente fruibili dall'Amministrazione, dai soggetti in essa ad esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in ordine ad esigenze cui, l'Amministrazione medesima, non sia in grado di far fronte con le risorse professionali presenti in quel momento al suo interno

2) Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle procedure di conferimento di incarichi individuali, esercitati in forma di lavoro autonomo sulla base di quanto previsto dal titolo III del Codice Civile, aventi natura di:

a. **incarichi affidati** a soggetti esercenti l'attività professionale in via abituale, necessitanti o meno di abilitazione, individuabili come titolari di partita iva;

b. **incarichi affidati** a soggetti esercenti l'attività nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;

c. **incarichi affidati** a soggetti esercenti l'attività in via occasionale.

d. **Le disposizioni** del presente articolo non si applicano ad incarichi per prestazioni aventi contenuto artistico.

3) I presupposti in presenza dei quali l'Amministrazione può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, sono i seguenti:

- a) **l'oggetto della prestazione** deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
- b) **l'Amministrazione** deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) **la prestazione** deve essere di natura temporanea ed altamente qualificata;
- d) **devono essere** preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

4) Alla selezione degli esperti esterni, ai quali conferire incarichi professionali, si procede mediante procedure comparative, pubblicizzate con specifici avvisi, nei quali sono evidenziati:

- a). l'oggetto e le modalità di realizzazione dell'incarico professionale;
- b). il tipo di rapporto per la formazione dell'incarico;
- c). la sua durata;
- d). il compenso previsto. Il valore del compenso dipende dalla natura e contenuto del progetto, dalla complessità dell'attività da espletare, dalla professionalità necessaria per la predetta attività e viene motivatamente definito sulla base delle condizioni di mercato, delle retribuzioni del personale interno di professionalità similari, nonché tenuto conto della durata temporanea dell'incarico.

5) Il Responsabile interessato procede, quindi, alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali o di collaborazione valutando, in termini comparativi, gli elementi curriculari, le proposte operative e le proposte economiche, secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei seguenti criteri:

- a- **abilità professionali** riferibili allo svolgimento dell'incarico;
- b- **ribasso del compenso** professionale offerto rispetto a quello proposto dall'Amministrazione. In relazione alle peculiarità dell'incarico, si possono definire ulteriori criteri di selezione. La graduatoria può essere utilizzata anche per il conferimento di incarichi similari, fino ad esaurimento. In assenza di conferimento, l'incarico potrà essere affidato sulla base di quanto previsto all'art. 125 del D. lgs. N. 163 del 12/4/2006 "Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", nel modo seguente:
  - o *per incarichi di importo fino a € 20.000,00 anche con affidamento diretto, previa verifica delle capacità del soggetto incaricato;*
  - o *per incarichi di importo da € 20.000,00 e fino alle soglie di cui all'art. 125, nono comma, del D.Lgs 163/2006, (ora € 206.000) l'affidamento deve avvenire mediante consultazione di almeno 5 soggetti idonei, se esistenti.*

6) Nel caso, poi, di incarichi affidati a dipendenti di Amministrazioni pubbliche è comunque necessario acquisire apposita autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza. Per detti incarichi devono essere osservate le disposizioni di cui all'art. 53 del D.LGS. 165/2001

## **ART. 13/b**

### **FORMALIZZAZIONE, COMUNICAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE DELL'INCARICO**

#### **1. Il Responsabile del Servizio interessato:**

- A- formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per l'incaricato/collaboratore. Il disciplinare di incarico contiene, quali elementi essenziali, l'indicazione dettagliata della

- durata, del luogo, dell'oggetto, delle modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali, nonché del compenso dell'incarico/collaborazione;
- B- provvede a dare, se necessario, in ordine al conferimento di incarico nonché della relativa cessazione, tempestiva comunicazione al competente "Centro per l'Impiego – Provincia di Bergamo-Ufficio Sintesi", mediante documentazione avente data certa di trasmissione;
  - C- rende noti gli incarichi conferiti mediante formazione e pubblicizzazione di elenchi dei consulenti e degli esperti di cui si avvale. Gli elenchi, messi a disposizione del pubblico per via telematica nell'ambito del sito internet comunale, contengono per ogni incarico: i riferimenti identificativi del consulente o del collaboratore cui lo stesso è stato conferito, il relativo provvedimento, l'oggetto, la durata ed il compenso;
  - D- in virtù di quanto disposto dal comma 18, art. 3 della legge 24/12/2007, n. 244 inoltre i contratti relativi a rapporti di consulenza e di collaborazione autonoma acquistano efficacia soltanto a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso;
  - E- il provvedimento di liquidazione di spesa contiene il riferimento alla pubblicazione sul sito internet dell'ente del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso;
  - F- il provvedimento di liquidazione di spesa contiene il riferimento alla pubblicazione sul sito internet dell'ente nel rispetto dell'art. 3, commi 18 e 54 della legge 24/12/2007, n. 244;
  - G- gli atti di spesa di importo superiore a € 5.000,00 per gli incarichi di lavoro autonomo devono essere sottoposti al controllo della Sezione Regionale della Corte dei Conti, secondo le modalità fissate dalla medesima ai sensi dell'art. 1, comma 173 legge 266/2005.